



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ EX ART. 1 CO. 2 D.L. 132/2014

Il/la sottoscritto/a Avv. _____
nato/a a _____ il _____
iscritto/a all'Albo degli Avvocati dal _____ studio legale in _____
alla via _____ tel. mobile _____
tel. _____ fax _____
indirizzo di posta elettronica _____ @ _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____ @ _____

DICHIARA

la propria disponibilità a far parte dei collegi arbitrali per le decisioni delle controversie in caso di trasmissione del fascicolo da parte del Tribunale ex art. 1 c. 2 DL 12 settembre 2014 n. 132.

A tal fine, ai sensi degli artt. 40 e 46 del DPR 445/00, consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 DPR 445/00 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- ✓ di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni;
 - ✓ di non aver mai riportato condanne disciplinari definitive;
 - ✓ di aver maturato esperienze professionali nelle seguenti materie (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI, AL MASSIMO 2 TRA LE SEGUENTI MATERIE):
- DIRITTI REALI – SUCCESSIONI
 - OBBLIGAZIONI – CONTRATTI
 - COMMERCIALE – BANCARIO – INDUSTRIALE
 - RESPONSABILITÀ CIVILE
 - CONDOMINIO – LOCAZIONI

MATERIA I _____	MATERIA II _____
✓ NR. PROCEDIMENTI _____	✓ NR. PROCEDIMENTI _____
✓ NR. PROCEDURE ARBITRALI _____, di cui: <input type="checkbox"/> come arbitro NR. _____ <input type="checkbox"/> come difensore NR. _____	✓ NR. PROCEDURE ARBITRALI _____, di cui: <input type="checkbox"/> come arbitro NR. _____ <input type="checkbox"/> come difensore NR. _____

_____, li _____

Firma _____

NOTE:

1) Art. 1 CO. 1 e 2 dl 132/14

"Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria"

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il Giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del collegio arbitrale. **Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, tra gli Avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso."**

2) Graduatoria Elenchi

All'esito dell'esame delle domande pervenute, il C.O.A. provvederà a stilare un elenco di nominativi per ciascuna materia; ogni elenco sarà suddiviso in tre fasce in cui i richiedenti saranno collocati in numero paritetico, in considerazione del numero dei procedimenti trattati e della specifica esperienza nelle procedure arbitrali. In caso di trasmissione del fascicolo da parte del Tribunale, il Collegio Arbitrale sarà composto attingendo un nominativo da ciascuna fascia e garantendo ad ogni iscritto pari opportunità.

3) Incompatibilità

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – (TESTO VIGENTE)

Art. 55 – Arbitrato.

L'Avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I. L'Avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

II. L'Avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III. L'Avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti estemi di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

IV. L'Avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

(CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – NUOVO TESTO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA)

Art. 61 – Arbitrato

1. L'Avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'Avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'Avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'Avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'Avvocato nella veste di arbitro:

- a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'Avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.